



REGIONE PUGLIA

AREA PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI

SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

Adm - 027
28/3/11 - ecco 213
Pro T. USITA

U.N.P.I.S.I.
Segreteria Provinciale
Via Francia, 46
71100 FOGGIA

Assessorato Politiche della salute
Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione
Ufficio n. 1
SEDE

Oggetto: parere in ordine all'art. 11 della L.r. 4 gennaio 2011, n. 1 e all'art. 4.6, punto 13, del DIEF del Servizio Sanitario Regionale di Puglia per l'anno 2010 e il triennio 2010/2011.

Con riferimento all'oggetto, si premette che le osservazioni che seguono non costituiscono la posizione ufficiale della Regione Puglia, ma esclusivamente il parere di questo Servizio.

La norma portata dall'art. 11 della L.r. 1/2011, integralmente riportata nel DIEF del Servizio Sanitario Regionale di Puglia per l'anno 2010 e per il triennio 2010 - 2011, nel mentre contiene un principio di carattere generale (nell'anno 2011 non si possono effettuare missioni per un importo superiore al 50% di quelle sostenute nell'anno 2009), indica anche alcune eccezioni al principio, tra le quali vi sono le missioni effettuate per lo svolgimento dei compiti ispettivi.

Occorre a questo punto stabilire se tra le attribuzioni dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro vi siano compiti ispettivi.

Soccorre, al riguardo, il D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, recante "Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" che all'art. 1, comma 2, stabilisce che a detti tecnici spettano compiti ispettivi e di vigilanza.

Dal combinato disposto delle norme innanzi richiamate deriva che le missioni effettuate nell'ambito della attività ispettiva svolta dai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rientra nelle ipotesi di esclusione di applicabilità del principio generale incardinato nel primo periodo del comma 1 dell'art. 11 della L.r. 1/2011, per cui, ad avviso di questo Servizio, non si applica il limite del 50% ivi previsto.

Quanto alla entità di rimborso spettante in caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, la questione sembra poter essere risolta nel senso che, accertata la attribuzione di compiti ispettivi e di vigilanza, la quantificazione in 25 centesimi di euro per chilometro (comma 7 dell'art. 11 della L.r. 1/2011), non può trovare applicazione nella fattispecie che qui interessa, in quanto tale importo è stabilito ai fini del contenimento della spesa degli apparati amministrativi (l'art. 11 è infatti inserito nel Titolo II della legge) e le missioni per l'espletamento di attività ispettiva, come detto in precedenza, ne sono escluse.

Tale conclusione trova peraltro riscontro nell'art. 6, comma 12 del D.L. 31/5/2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", cui l'art. 11 della legge regionale si ispira, che espressamente dispone che "Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi".

Si ritiene, pertanto, che la quantificazione del rimborso vada calcolata secondo i criteri generali fissati dalla legge 417/78, cioè un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro.

Resta inteso che la deroga al principio generale vale in presenza di missioni per compiti ispettivi effettuate da personale istituzionalmente addetto.

Qualora il medesimo personale dovesse effettuare missioni con finalità differenti da quelle ispettive, le spese conseguenti ed i criteri di rimborso ricadranno nella regola generale di cui all'art. 11 della L.r. 1/2011.

L'ALTA PROFESSIONALITA'
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola Corvasce)